

---

# Principi relativi agli acquisti della Banca nazionale svizzera

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK  
BANQUE NATIONALE SUISSE  
BANCA NAZIONALE SVIZZERA  
BANCA NAZIUNALA SVIZRA  
SWISS NATIONAL BANK



# I nostri principi

---

## **I. OBIETTIVO**

---

I principi di seguito descritti sono volti a evitare rischi che potrebbero causare un danno alla reputazione e/o altri pregiudizi per la BNS.

Anche i partner commerciali e i fornitori sono tenuti al rispetto di tali principi.

## **II. CAMPO DI APPLICAZIONE**

---

I principi seguenti si applicano a tutti i tipi di acquisti effettuati (beni, servizi, opere, sistemi informatici, licenze, ecc.) e a rinnovi, proroghe ed emendamenti di contratti in essere, eseguiti e conclusi a nome della BNS.

## **III. PRINCIPI**

---

### **01. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

I collaboratori e le collaboratrici della BNS coinvolti in operazioni di acquisto devono segnalare all'unità Compliance l'esistenza di eventuali rapporti di mandato, di partecipazione o personali con gli offerenti.

L'unità Compliance esamina i singoli casi e, in accordo con la direzione del dipartimento competente, decide come procedere. Essa offre inoltre consulenza in caso di dubbi o domande.

Partner esterni che effettuano acquisti su incarico e a nome della Banca nazionale devono segnalare al proprio referente BNS potenziali conflitti di interesse. Questi, dal canto suo, ha il compito di assicurarsi che il partner sia a conoscenza del presente regolamento e che le segnalazioni siano inoltrate all'unità Compliance.

## **02. RILEVAMENTO DELLA PREIMPLICAZIONE DI UN PARTNER COMMERCIALE**

La BNS deve escludere dalla procedura di aggiudicazione le persone o imprese che hanno partecipato alla preparazione della stessa e dei relativi documenti in maniera tale da poterne influenzare l'esito a proprio vantaggio.

## **03. VERIFICA REGOLARE DEI CONTRATTI IN CORSO**

La durata di un contratto deve essere consona al suo oggetto. Nel caso di contratti a lunga scadenza o con proroga automatica è necessario, almeno ogni cinque anni, verificare e documentare la situazione di mercato e le condizioni contrattuali e, all'occorrenza, avviare una nuova procedura di aggiudicazione.

## **04. TRATTAMENTO CONFIDENZIALE DELLE INFORMAZIONI**


Collaboratori e collaboratrici della BNS coinvolti negli acquisti devono trattare i relativi dati, informazioni e documenti degli offerenti in modo confidenziale. Gli offerenti vengono tempestivamente invitati a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza a seconda del livello di protezione attribuito alle informazioni acquisite nel quadro della procedura di acquisto.

## **05. DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO**

Le fasi principali della procedura di acquisto e i relativi risultati vanno documentati in modo tale da essere ripercorribili da terze parti competenti.

## **06. CONTROLLO REGOLARE DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO**

L'unità Compliance verifica regolarmente il rispetto dei principi qui descritti e ne informa la direzione della banca.



SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK  
BANQUE NATIONALE SUISSE  
BANCA NAZIONALE SVIZZERA  
BANCA NAZIUNALA SVIZRA  
SWISS NATIONAL BANK

